



Gruppo Folkloristico "Bosino" Varese a.p.s.

Ente del terzo settore

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

L'associazione denominata GRUPPO FOLKLORISTICO "BOSINO" Varese a.p.s., con sede legale nel Comune di Varese (VA) Via Del Gaggio n° 41 e con durata illimitata, costituita in data 10/01/1992 ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine dell'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L'associazione inserisce l'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 ATTIVITA' ESERCITATE (Scopo, finalità e attività)

2.1. L'associazione, quale Ente del terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale.

2.2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati hanno ad oggetto:

- Svolgere fattiva opera per rivalutare e far rivivere le manifestazioni della cultura popolare tradizionale
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, manifestazioni folkloristiche e altre iniziative (corsi, ricerche, studi, corsi di danza ecc.) che servano a far conoscere i fondamenti della cultura sviluppatasi sul nostro territorio;
- promuovere e diffondere il folklore tra i giovani con puntuali incontri settimanali;

Bosino Varese

Carlo

fe

Carlo Varese

Ed

Carlo

Elise Bianchi



- partecipare a manifestazioni folkloristiche in Italia ed all'estero per rappresentare il territorio di appartenenza e la sua cultura;

- collaborare con l'ordinamento scolastico ai diversi livelli, enti ed istituti sia Italiani o stranieri che si occupano permanentemente o occasionalmente di cultura popolare e tradizioni popolari.

Inoltre l'Associazione potrà favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale

2.3. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2.4. L'Associazione è autonoma e non aderisce ad organizzazioni che istituzionalmente raggruppano associazioni di cultura popolare che ne limitino in qualunque modo l'autonomia.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dell'art.5 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività.

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ART. 3

ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

3.1 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

3.2. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

Barbara Elmo

el

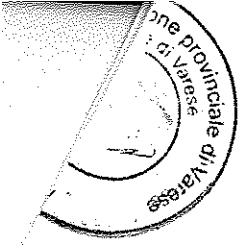
Paola

Paola

Paola

Paola

Paola



4.1 Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima adunanza utile.

4.5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

Bruno Oliva

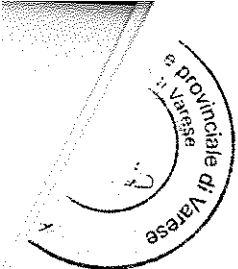
Ed. 1/1

Consiglio Direttivo

Ed. 1/1

Ed. 1/1

Ed. 1/1



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

5.2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

6.2 L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6.4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;

Bruno-Elia

Ad

Angelo D'Amico

pe

Am

Enrico

- il Presidente;
- il segretario e il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
- il collegio dei probiviri (facoltativo);
- il presidente onorario (facoltativo);
-

ART. 8 ASSEMBLEA

8.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Nel caso di socio minorenne, il diritto di voto deve essere esercitato da un genitore o da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

8.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

8.3 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

8.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e del consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

8.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Luca Elus

Paolo

Paolo

Paolo

Paolo

Paolo

Paolo

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto finanziario annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate maggiorenni, con applicazione l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale.

9.6 Il consiglio direttivo può nominare a maggioranza un comitato temporaneo formato da soci dell'associazione e non, al fine di

Luigi Cusi

Giulio Cusi

Emilio Cusi

Edoardo Cusi

Luigi Cusi

Edoardo Cusi

organizzare e portare a termine un determinato progetto o manifestazione. Detto comitato svolgerà la sua attività sempre sotto il controllo del consiglio direttivo il quale avrà sempre priorità decisionale.

ART. 10 PRESIDENTE

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Entro 4 mesi della chiusura del terzo anno di mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti.

Essi sono eletti nel corso dell'assemblea ordinaria e sono scelti fra gli associati.

Durano in carica tre anni, il collegio verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Associazione riferendone poi i risultati nel corso dell'assemblea ordinaria, essi avranno libero accesso a tutti i documenti contabili dell'Associazione per i dovuti controlli.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e sono scelti fra gli associati.

Durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente e secondo equità, con potere di arbitrato libero e irrituale senza vincoli di procedura salvo il rispetto del principio del contraddittorio, entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta della parte.

La decisione deve essere comunicata alle parti tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Luca-Elmo

Off. Ch.

Benigni Daniele

Ed. de

Caro off

Enr Bianchi

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, membri del consiglio direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO O RENDICONTO FINANZIARIO

15.1 L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

15.2 Il rendiconto finanziario annuale è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

15.3 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa.

ART. 16 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali anche quelli redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Problemi Ormai

Ed for

Ed or Brand

Ed or Brand

Registrato a Varese il 15/05/2025
al N° 281 Serie 3

il
FUNZIONARIO
Susanne M. / per

tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel registro unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini della normativa vigente.

Una volta iscritta l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

ART. 20

ART. 20
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro unico Nazionale del terzo settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Varese 15/04/2025

Varese 15/04/2025

Enrica Horst

Fiorenzo

Elisa Braccini

Paolo Cusi

Elisa Giand

Bruno Elia

10

Stephen Davis